



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 47 DEL 14/07/2021

OGGETTO:

OBBLIGHI A CARICO DEI CONDUTTORI DI CANI A TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE PUBBLICA

IL SINDACO

Considerato che è tuttora malcostume di alcuni conduttori di cani nelle aree pubbliche, quali strade, marciapiedi, giardini pubblici, ecc., non provvedere alla raccolta delle deiezioni degli animali, con conseguente svilupparsi di situazioni di degrado in varie zone della città, nonostante tale obbligo sia sancito e sanzionato dall'art. 21, del vigente Regolamento comunale di polizia urbana;

Ritenuto inoltre indispensabile, al fine della tutela del decoro delle aree pubbliche, oltre alla raccolta delle deiezioni solide, disporre affinché chiunque vi conduca un cane sia munito di un recipiente (bottiglia di plastica o di altro materiale, ovvero altro idoneo recipiente) con acqua per lavare l'urina su strade, marciapiedi, muri, infissi, vetrine di negozi, pali, elementi di arredo urbano, manufatti in genere e vetture, al fine di prevenire la formazione e la stagnazione di cattivo odore nonché il degrado dei manufatti, non essendo possibile prevedere il momento in cui il cane manifesti le proprie necessità fisiologiche né sopprimere tali necessità;

Richiamati:

- Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Susa;
- L'art. 13 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- L'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- L'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

ORDINA

A TUTELA DEL DECORO E DELL'IGIENE PUBBLICA, I CONDUCENTI DI CANI SONO OBBLIGATI A:

1. ESSERE MUNITI DI APPOSITO CONTENITORE (BOTTIGLIA DI PLASTICA) DI ACQUA SEMPLICE SENZA L'AGGIUNTA DI SOSTANZE CHIMICHE O DETERGENTI, DA ESIBIRE SU RICHIESTA AGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE;

2. LAVARE L'URINA PRODOTTA DALL'ANIMALE CONDOTTO SU TUTTE LE AREE URBANE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO E RELATIVI MANUFATTI E SULLE AREE PRIVATE CHE SI AFFACCIANO SU AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO, NONCHÉ SUI MEZZI DI LOCOMOZIONE PARCHEGGIATI SULLA VIA PUBBLICA

AVVERTE

Che per l'inottemperanza al contenuto della presente ordinanza è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00;

Il presente provvedimento non trova applicazione nei confronti dei soggetti non vedenti condotti da cani guida o persone affette da disabilità in compagnia dei propri cani nonché nei confronti delle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza al Comando Polizia Municipale affinché vigili sul rispetto del presente provvedimento;

La pubblicazione sul sito istituzionale e affissione in Albo Pretorio;

La trasmissione al Settore Veterinario ASL TO3;

Avverso la presente è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034), oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di notifica (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990 n° 241, Responsabile di Procedimento è il Comandante della Polizia Locale, dott. Marco Massavelli

IL SINDACO

